



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
con il Ministro della difesa (CROSETTO)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
e con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

L'analisi di impatto della regolamentazione relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2022.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

TITOLO: Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

REFERENTI AIR: Presidenza del Consiglio dei Ministri – **Settori legislativi:** del Ministro per lo sport e giovani - **Uffici Legislativi dei Dicasteri:** della difesa; dell'economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, che dispone “Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”.

Di seguito l’ordine di riporto delle amministrazioni competenti per materia delle relazioni AIR settoriali predisposte ai sensi dell’articolo 10, DPCM citato, e parti della Relazione AIR generale. Il numero del primo articolo di competenza determina la posizione.

- 1) *Ministero dell’economia e delle finanze* (articoli 1, 2, 3, comma 10; 8, 9, 12, 13 parte di competenza): pagine da 1 a 17.
- 2) *Ministro per lo sport e la gioventù* (articoli 3, comma 11; e 13, parte di competenza): pagine da 17 a 19.
- 3) *Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica* (articoli 4, 5, 11): pagine da 19 a 29.
- 4) *Ministero della difesa* (articolo 6): pagine da 29 a 32.
- 5) *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* (articoli 7, 10): pagine da 32 a 36.

1) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Relazione AIR Articoli: **1** (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022*); **2** (*Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti*); **3**, comma 10 (*Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette*); **8** (*Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento*); **9** (*Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico*); **12** (*Esenzioni in materia di imposte*); **13** parte di competenza (*Disposizioni in materia di sport*).

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento normativo nel suo complesso è determinato dall’esigenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale e in materia di finanza pubblica.

In tale contesto, per quanto concerne alcune delle misure di carattere fiscale introdotte dal provvedimento in commento si evidenziano i seguenti interventi: contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (art. 1); disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 2); misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette tra cui la previsione di incentivi, mediante l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale, all’erogazione ai lavoratori dipendenti di somme utilizzabili per il pagamento delle utenze domestiche (art. 3 comma 10); previsione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per

l'adeguamento tecnico dei registratori telematici alle necessità legate alla lotteria degli scontrini (art. 8); modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico (art. 9); esenzioni in materia di imposte (art. 12); disposizioni in materia di sport concernenti termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi (art. 13).

L'obiettivo dell'**articolo 1** del decreto-legge in commento è quello di compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas. A tale scopo, analogamente a quanto già effettuato in relazione ai precedenti trimestri del 2022, si estendono anche al mese di dicembre 2022 i contributi, sotto forma di credito d'imposta, già riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022.

L'intervento normativo recato dall'**articolo 2** nasce sostanzialmente dall'esigenza di far fronte al perdurante aumento innaturale dei prezzi di alcuni prodotti energetici impiegati come carburanti, registrato in concomitanza con quello dei beni di prima necessità e dovuto all'allarmante situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra russo-ucraina. In tale contesto l'autorità politica ha ritenuto opportuno intervenire prorogando l'effetto di taluni recenti provvedimenti finalizzati ad operare una forte riduzione della tassazione indiretta gravante sui carburanti più diffusi. In particolare, con il decreto in esame sono state temporaneamente ridotte, dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, ai gas di petrolio liquefatti (GPL) e al gas naturale impiegato per autotrazione.

La nuova disciplina stabilisce, inoltre, che l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il medesimo periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022. Inoltre, nello stesso periodo si riduce al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione.

L'**articolo 3, comma 10**, è una disposizione volta ad alleviare l'attuale difficile congiuntura che i lavoratori dipendenti stanno affrontando, dovuta anche all'emergenza idrica e all'innalzamento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale determinato dalla grave crisi internazionale.

Con questa disposizione si intende arginare l'aumento del costo dell'energia, dei carburanti e delle utenze domestiche incentivando, mediante l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale, l'erogazione ai lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, di somme utilizzabili per il pagamento delle utenze domestiche stesse.

Pertanto, per l'anno 2022 si incrementa a euro 3.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Con l'**articolo 8** viene introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini "istantanea", basata sull'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La norma ha la finalità di favorire i soggetti passivi Iva che, per effetto dell'art. 18, comma 4-*bis* del DL 30 aprile 2022, n. 36, devono sostenere dei costi per il suddetto adeguamento.

L'articolo 9 del decreto-legge apporta modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, contenuta nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le modifiche rispondono all'esigenza di rivedere e razionalizzare la disciplina vigente in materia di superbonus, anche nel perseguimento di un risparmio di spesa per l'erario. Inoltre, si prevede un regime transitorio al fine di assicurare la conclusione dei lavori per i contribuenti interessati alle misure in scadenza; rispetto a tali interventi l'agevolazione è confermata alle condizioni prevalenti.

Inoltre, si prevede, per specifiche tipologie di soggetti, l'applicazione dell'agevolazione in esame legata alla condizione reddituale complessiva del nucleo familiare, in modo che soltanto le famiglie che percepiscono redditi più bassi possano accedere all'agevolazione fiscale. In linea con tale obiettivo si introduce un contributo al fine di partecipare alla quota di oneri che, in relazione agli interventi agevolati, rimangono a carico dei soggetti con redditi più bassi.

Inoltre, in considerazione del ruolo che ricoprono nel contesto sociale, si è voluto mantenere fino al 31 dicembre 2025 il beneficio in esame, con aliquota del 110 per cento, per gli interventi svolti dagli enti del terzo settore sugli immobili adibiti a strutture sanitarie.

Infine, al fine di semplificare il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta, si introduce la possibilità di rateizzare in dieci anni le quote di credito d'imposta non ancora utilizzate derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura per gli interventi relativi al superbonus.

L'intervento normativo di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge in argomento intende interpretare l'art. 78, comma 3, del D. L. 14 agosto 2020, n.104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. Detto comma ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per gli anni 2021 e 2022, relativamente agli immobili indicati al comma 1, lettera d), del medesimo art. 78, ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il comma 4 dello stesso art. 78 prevede che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Tuttavia, con la comunicazione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19*", prorogandone l'efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (dichiarazione del 12 maggio 2022).

Pertanto, essendo venuta meno l'incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell'introduzione della disposizione, il comma 1 dell'art. 12 in esame è volto a chiarire la disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2022 per gli immobili in questione.

Il comma 2 chiarisce che relativamente alla seconda rata del 2022 l'efficacia della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 3 dell'articolo 12 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso. L'intervento normativo ha la

finalità di stabilire in modo espresso che l'imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un'ottica di certezza normativa e di semplificazione e in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi.

L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche i versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. L'intervento normativo rientra nel novero degli interventi adottati dal Legislatore per sostenere quei soggetti economici che - anche a causa del recente aumento dei costi energetici - risentono in particolar modo degli effetti negativi dell'attuale situazione di crisi economica.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riferimento alle disposizioni normative contenute **nell'articolo 1** si fa presente che il contesto di riferimento e i problemi da affrontare sono rappresentati dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici registrato già nel corso del 2021 e amplificato dal perdurare del conflitto russo-ucraino, vista peraltro l'elevata dipendenza europea ed italiana dalla Russia in ambito energetico, e dalle conseguenti ricadute del predetto incremento sul tessuto economico e imprenditoriale italiano

Per quanto concerne il contesto normativo relativo all'intervento di cui **all'articolo 2**, occorre far presente che la tassazione dei carburanti è materia armonizzata in ambito unionale e che, ai sensi della direttiva 2003/96/CE ("Energy taxation"), gli Stati membri, nel tassare i prodotti energetici - carburanti inclusi - devono rispettare le aliquote minime in essa stabilite.

In ambito nazionale i carburanti sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise – TUA).

Nel rideterminare in diminuzione, mediante l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto in argomento, le aliquote di accisa applicate ai carburanti oggetto dell'intervento normativo in esame, è stata posta particolare attenzione sulla necessità di rispettare i livelli minimi di tassazione, indicati dalla citata direttiva 2003/96/CE. La lettera b) del comma 1, inoltre, riduce dal 22% al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022 in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. In particolare, dal sito di Assogasmetano (Associazione nazionale delle imprese distributrici del metano per autotrazione) è stato ricavato il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di ottobre 2022, risultato pari a 2,245 €/kg.

Interventi di riduzione temporanea dell'aliquota IVA, per contenere l'aumento del costo del gas, sono stati attuati con il decreto-legge n. 130 del 2021 (articolo 2, comma 1), con la legge n. 234 del 2021 (articolo 1, comma 506), con il decreto-legge n. 17 del 2022 (articolo 2) e con l'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito nella legge n. 91 del 2022. Dette disposizioni hanno previsto l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali. In tale ambito, come chiarito nella circolare n. 17 del 3 dicembre 2021 dell'Agenzia delle entrate, tuttavia, non è compreso il gas naturale per autotrazione. Interventi specifici per la riduzione dell'aliquota Iva del gas per autotrazione sono stati previsti con il D.L. n. 38 del 2022, poi dai D.D.M.M. 24 giugno 2022, 19 luglio 2022, 30 agosto 2022 e 19

ottobre 2022, e da ultimo dai decreti legge n. 144 e 153 del 2022, quest'ultimo abrogato dalla legge n. 175 del 2022 di conversione del decreto legge n. 144 del 2022 ed il cui relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 4 del suddetto decreto.

Per questo prodotto, la riduzione dell'aliquota IVA è stata pertanto disposta nel contesto della riduzione dell'accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti.

Nell'ambito della fissazione della misura di riduzione delle aliquote di accisa ed IVA sopra richiamate - nonché dell'analisi circa i conseguenti effetti sul gettito erariale - si è ritenuto di confermare le aliquote già stabilite da ultimo col decreto legge n. 144 del 2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 175 del 2022. Ciò anche tenendo conto dei dati relativi al consumo dei carburanti in Italia (pubblicati annualmente prima dal MISE ed attualmente dal MITE) riferito all'anno 2019, stante il brusco calo del consumo di carburante verificatosi negli anni 2020 e 2021 a causa dell'epidemia di Covid-19. In base a tali dati il consumo di prodotti energetici impiegati in autotrazione nell'anno 2019 è stato pari a:

- 10,28 miliardi di litri per la benzina;
- 32,65 miliardi di litri per il gasolio, di cui 6 miliardi di litri utilizzati per l'autotrasporto;
- 1,52 miliardi di kg per i GPL;
- 1,17 miliardi di Smc per il gas naturale.

In relazione a tale quantificazione è stata quindi calcolata la percentuale di carburante che sarebbe stata presumibilmente consumata rispettivamente dai cittadini e dalle imprese, come meglio specificato al punto 2.2 in merito agli indicatori e ai valori di riferimento.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, detta norma è volta ad alleviare l'attuale difficile congiuntura che i lavoratori dipendenti stanno affrontando, dovuta anche all'emergenza idrica e all'innalzamento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale determinato dalla grave crisi internazionale.

L'**articolo 8** prevede dei **contributi** per i **commercianti** obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto un **bonus**, da utilizzare **in compensazione come credito d'imposta**, pari al **100%** della spesa sostenuta, **fino a 50 euro per ogni registratore telematico**, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini "istantanea", basata sull'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, le disposizioni relative all'agevolazione denominata superbonus, contenute nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa che ha prodotto effetti indesiderati sul piano dei costi dei materiali e degli interventi con un conseguente impatto sulla finanza pubblica. Inoltre, la carenza degli stessi materiali e la saturazione del mercato rendeva necessario prevedere misure di proroga per gli interventi che non si sarebbero potuti completare entro la fine dell'anno 2022.

Inoltre, l'impianto normativo sulla materia richiedeva un intervento di semplificazione, soprattutto in merito al meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, al fine di consentire una piena fruibilità dell'istituto in esame e la tenuta contabile di numerose aziende del settore edile e dell'indotto.

Le disposizioni normative di cui all'**articolo 12, commi 1 e 2** hanno la finalità di consentire agli immobili indicati nel comma 3 dell'art. 78, ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di continuare a usufruire dell'agevolazione IMU anche in relazione

alla seconda rata del 2022, nel rispetto, peraltro, dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Ed invero, a seguito dell'adozione, da parte della Commissione europea della sesta e ultima modifica al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", la cui efficacia è stata prorogata solo fino al 30 giugno 2022, si è posta la questione di consentire ai contribuenti, per gli immobili in argomento, di fruire comunque dell'agevolazione riguardante l'esenzione dall'IMU relativamente alla seconda rata del 2022 da corrispondere entro il 16 dicembre 2022.

Il rimedio cui si è fatto ricorso è stato quello di prevedere l'applicazione alla seconda rata per il 2022 del regime *de minimis*, precisando al contempo che, in relazione alla predetta rata, l'autorizzazione della Commissione europea non è necessaria.

Il comma 3 dell'articolo 12 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali. In particolare, si prevede l'introduzione nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (recante la disciplina degli atti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo) di un apposito articolo 8-ter volto a riconoscere l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità e per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

L'intervento normativo ha la finalità di stabilire in modo espresso che l'imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un'ottica di certezza normativa e di semplificazione e in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi.

Infatti, allo stato attuale l'esenzione in argomento è di norma espressamente disposta di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali, dalle singole disposizioni legislative emergenziali.

L'articolo 13 interviene in materia di termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

In particolare, si dispone che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) e successivamente dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge n. 17 del 2022, nonché dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Si tratta, in particolare: dei versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; dei versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Il riferimento normativo è, al riguardo, l'articolo 1, comma 923, della legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 7, commi 3-bis e 3-ter, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 39, comma 1-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'**articolo 1** è quello di compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas. A tale scopo, analogamente a quanto già effettuato in relazione ai precedenti trimestri del 2022, estende anche al mese di dicembre 2022 i contributi, sotto forma di credito d'imposta, già riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, ampliando altresì anche il periodo entro il quale le imprese possono utilizzare i crediti d'imposta precedentemente riconosciuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas.

In particolare, i **commi 1 e 2 dell'articolo 1** estendono al mese di dicembre 2022 i contributi, sotto forma di credito d'imposta, previsti dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 per i mesi di ottobre e novembre 2022, riconoscendoli nella misura del:

- 1) 40% della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. "energivore", per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle predette imprese nel mese di dicembre 2022;
- 2) 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale dalle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. "gasivore", consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- 3) 30% della spesa sostenuta dalle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle c.d. "energivore", per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- 4) 40% della spesa sostenuta dalle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. "non gasivore", per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

- il **comma 3** prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relative alle spese di prodotti energetici sostenute nel mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 del DL n. 144/2022, relativi alle spese energetiche sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 6 del DL n. 115/2022, relativi alle spese di prodotti energetici sostenute nel terzo trimestre 2022, siano utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 giugno 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il limite massimo di crediti e contributi compensabili è fissato a 2 milioni di euro). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e, non porti al superamento del costo sostenuto.

- Il **comma 4** dispone che i crediti d'imposta di imposta previsti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame, relativi al mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 del DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 6 del DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022, siano cedibili solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la facoltà di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.

Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativi ai controlli e ai profili di responsabilità connessi agli utilizzi distorti ed irregolari del credito di imposta.

I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti di imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** rinvia, ai fini dell'applicazione e della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Il **comma 6** fissa al 16 marzo 2023 il termine entro il quale i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4 sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, a inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, il cui contenuto e modalità di presentazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Come indicato in premessa, l'intervento normativo di cui all'**articolo 2** è stato guidato dall'obiettivo generale di andare incontro alle esigenze di imprese e famiglie fortemente penalizzate da un aumento inconsueto e generalizzato dei prezzi di beni di prima necessità.

Obiettivo specifico delle disposizioni in argomento è stato, invece, ridurre in tempi rapidi, anche per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022, il costo dei carburanti più utilizzati in Italia, al fine di alleggerire almeno temporaneamente – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – l'onere fiscale, derivante dalla tassazione applicata ai carburanti in questione, a carico dei predetti destinatari privati dell'intervento.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, la disposizione si pone quale obiettivo quello di arginare l'aumento del costo dell'energia, dei carburanti e delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Tale obiettivo viene perseguito incentivando, mediante l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale, l'erogazione ai lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, di somme utilizzabili per il pagamento delle utenze domestiche suddette.

Infatti, per l'anno 2022 si incrementa a euro 3.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

L'intervento normativo previsto all'**articolo 8** ha la finalità di favorire i soggetti passivi Iva che, per effetto dell'art. 18, comma 4 bis del DL 30 aprile 2022, n. 36, devono sostenere dei costi per l'adeguamento dei registratori alle necessità legate alla lotteria degli scontrini.

Si prevede che tale credito di imposta sia utilizzabile in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il limite massimo di crediti e contributi compensabili è fissato a 2 milioni di euro). L'utilizzo del credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la

memorizzazione e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Si prevede altresì che le modalità attuative, nonché le modalità per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli nonché ogni disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e il rispetto del limite di spesa siano definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, la disposizione risponde all'esigenza di rivedere e razionalizzare la disciplina vigente in materia di superbonus, anche nel perseguimento di un obiettivo di un risparmio di spesa per l'erario.

In particolare, con il **comma 1**, lettera a), n. 1), al fine precipuo di realizzare un risparmio di spesa per la finanza pubblica, si riduce dal 110 per cento al 90 per cento l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell'anno 2023 dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Con il **comma 1**, lettera a), n. 2), si concedono ulteriori tre mesi ai soggetti che, a causa dei rallentamenti dovuti dalla crisi economica, non riescono a ultimare entro la fine del 2022 gli interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti. A tal fine si proroga la disciplina del superbonus al 110 per cento per gli interventi effettuati su dette unità immobiliari, per i quali, a legislazione vigente, il beneficio è ammesso solo se, alla data del 30 settembre 2022, è stato realizzato almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per tali interventi il termine finale per fruire dell'agevolazione è stato spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Con il **comma 1**, lettera a), n. 3), si intende introdurre una nuova disciplina per il superbonus relativamente agli interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti che saranno avviati a partire dal 1° gennaio 2023. Per tali interventi si introduce la possibilità di fruire del superbonus, limitatamente per l'anno 2023, nella più limitata misura del 90 per cento delle spese sostenute e, comunque, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) che si tratti di abitazione principale del contribuente; b) che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento; c) che lo stesso soddisfi specifiche condizioni reddituali (reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro).

Con l'art. 9, **comma 1**, lettera c), in relazione agli interventi realizzati dagli enti del terzo settore sugli immobili adibiti a strutture sanitarie, si mantiene e si estende fino al 2025 l'aliquota di detrazione del 110 per cento senza subire le riduzioni che sono introdotte dalla lettera a), n. 1), dello stesso comma.

Con il successivo **comma 2** si introduce un regime transitorio al fine di assicurare la conclusione dei lavori, alle condizioni previgenti, per i contribuenti interessati dalle misure di riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), n. 1); rispetto a tali interventi l'agevolazione è confermata al 110 per cento a condizione che, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), supportata da una delibera assembleare, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

L'art. 9, **comma 3**, prevede, inoltre, a tutela delle famiglie svantaggiate, uno specifico contributo erogato dall'Agenzia delle entrate in favore dei soggetti a basso reddito che realizzano interventi agevolabili con un'aliquota inferiore al 110 per cento all'interno di condomini o in relazione a edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Con il successivo **comma 4** si affrontano i problemi relativi alla fruizione dell'incentivo in caso di cessione dei crediti (o sconto in fattura) derivanti dal superbonus, questione che interessa la stabilità di numerose aziende del settore edilizio. Con la nuova disposizione, derogando alla regola generale in base alla quale le quote di credito d'imposta devono essere utilizzate entro l'anno, si consente di ripartire l'utilizzo del credito residuo in dieci rate annuali di pari importo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'intento dell'intervento previsto dall'**articolo 12, commi 1 e 2** è quello di permettere ai contribuenti di continuare ad usufruire dell'agevolazione su cui avevano fatto affidamento sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 78 del D.L. n. 104 del 2020, in considerazione della crisi che ha colpito gli operatori del settore, peraltro, relativamente alla seconda rata del 2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il **comma 3** della disposizione in esame rientra nell'ambito delle misure urgenti di sostegno adottate dal Governo nel settore energetico e di finanza pubblica; in particolare in materia di imposte con riferimento alle agevolazioni fiscali sui contributi a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali.

L'intervento normativo attuato per il tramite dell'**articolo 13** rientra nel novero degli interventi adottati dal Legislatore per sostenere quei soggetti economici che - anche a causa del recente aumento dei costi energetici - risentono in particolar modo degli effetti negativi dell'attuale situazione di crisi economica.

2.2 Indicatori

Riguardo all'**articolo 2** si fa presente che le aliquote di accisa ordinarie applicate alla benzina ed al gasolio impiegati come carburanti sono rispettivamente pari a 728,40 e 617,40 euro per mille litri di prodotto mentre quelle ordinarie applicate ai gas di petrolio liquefatti (GPL) e al gas naturale impiegati nel medesimo uso di carburazione sono rispettivamente pari a € 267,77 per mille chilogrammi e € 0,00331 al metro cubo. Mediante il disposto dell'articolo 1 del decreto in oggetto tali aliquote vengono rispettivamente (e temporaneamente) rideterminate, anche per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022, nella misura di 478,40 euro per 1000 litri per la benzina, 367,40 euro per 1000 litri per il gasolio, € 182,61 per mille chilogrammi per i gas di petrolio liquefatti (GPL) nonché zero euro al metro cubo per il gas naturale.

Come anzidetto, l'intervento normativo in esame stabilisce la temporanea sospensione dell'applicazione dell'aliquota di accisa agevolata prevista dal numero 4-*bis* della Tabella A allegata TUA sul gasolio commerciale usato come carburante.

Come accennato al punto 1, sulla base dei dati forniti dal MITE, utilizzati anche ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, è stato possibile, previa analisi dei predetti consumi annui registrati nel 2019 in Italia, ipotizzare la percentuale di carburante che sarebbe stata consumata nel periodo considerato dai cittadini (nella cui categoria sono stati inclusi anche i soggetti imprenditoriali che, al pari dei cittadini, non detraggono l'IVA) e dalle imprese, ovvero:

- benzina: 90 % cittadini, 10 % imprese;
- gasolio: 60 % cittadini, 40 % imprese (compresi gli autotrasportatori);
- GPL: 90 % cittadini, 10 % imprese;
- gas naturale: 80 % cittadini, 20 % imprese.

Inoltre, la relazione tecnica a corredo del decreto in commento evidenzia che i suddetti dati di consumo sono stati elaborati nell'ambito di un modello previsionale atto a quantificare gli effetti finanziari della riduzione delle aliquote di accisa. In tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

Anche in ambito IVA, gli indicatori e i valori di riferimento sono costituiti dal prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione. La stessa Relazione Tecnica al decreto legge in esame evidenzia che gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA sono stati calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA.

In particolare, la relazione tecnica riporta che dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di ottobre 2022, che risulta pari a 2,245 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 43 giorni, pari a 127.002.676 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 43 giorni. Tale consumo è pari a 85.218.796 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 68.175.037 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti derivanti dalla proroga della riduzione delle aliquote IVA è pari a 204,53 milioni di euro e, pertanto, gli effetti derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 43 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a 34,77 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10, e l'articolo 9** non sono previsti indicatori in quanto non necessari.

Per quanto concerne le disposizioni normative di cui all'**articolo 12 commi 1 e 2** sono stati presi in considerazione i soggetti che operano nel settore e che sarebbero stati svantaggiati dall'esclusione dall'esenzione, esclusione che avrebbe comportato problemi di gestione finanziaria derivanti dall'affidamento dell'esenzione in questione.

Per quanto riguarda invece il **comma 3 dell'articolo 12** non vi sono indicatori da riportare.

L'efficacia della misura contenuta nell'**articolo 13** potrà valutarsi in termini di corretto adempimento degli obblighi di versamento a carico dei soggetti interessati.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento alle previsioni contenute nell'**articolo 1**, si evidenzia che le misure previste sono strumentali per rilanciare rapidamente settori economici fortemente colpiti dalla crisi economica generata dal caro energia nonché dall'emergenza ucraina.

L'intervento normativo è stato, inoltre, ritenuto indispensabile al fine di favorire la ripresa economica e sociale del Paese attraverso l'utilizzo dei *bonus* fiscali, al contempo garantendo la finalità di contrasto alle condotte fraudolente connesse con l'utilizzo dei crediti di imposta correlati.

Il provvedimento in esame, nel contrastare le condotte fraudolente nell'utilizzo di tali agevolazioni, limitando la possibilità di cedere i crediti solo due volte dopo la prima cessione e solo a favore dei c.d. "*soggetti vigilati*", fa in modo che esse esplicino correttamente i loro effetti, senza pregiudizio per l'Erario.

Riguardo all'**articolo 2** si fa presente che i carburanti per autotrazione in parola rappresentano beni necessari, se non essenziali, per lo svolgimento delle attività lavorative e costituiscono dunque una voce di spesa non trascurabile.

Si prevede che l'intervento normativo avrà un impatto positivo sui predetti destinatari privati e sulle imprese che consumano carburanti; esso non dovrebbe, al contrario, avere effetti né sulle compagnie petrolifere né sui distributori di carburante e sugli altri operatori della relativa filiera commerciale.

Anche la riduzione dell'aliquota IVA avrà effetto, in particolare, per i consumatori finali di gas naturale per autotrazione, quali le famiglie e le strutture pubbliche che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.

La misura di carattere transitorio non ha la finalità di incrementare i livelli di consumo di gas naturale, in contrasto con gli obiettivi ambientali, ma di contenerne i costi in relazione a livelli di consumo già programmati.

Sulla base dei dati disponibili – in precedenza richiamati – e delle proiezioni di calcolo effettuate ai fini della stesura della relazione tecnica di accompagnamento del decreto in esame, si può ragionevolmente presumere che la riduzione delle aliquote in questione impatterà positivamente e direttamente sui soggetti che effettuano i rifornimenti dei prodotti energetici oggetto del provvedimento senza distinzioni tra livelli di reddito, classi sociali, etc., sebbene sia prevedibile che la riduzione del costo dei principali carburanti sarà tanto più apprezzabile per i nuclei familiari che posseggono e utilizzano più autovetture e per le imprese operanti in attività economiche che richiedono l'utilizzo intensivo di mezzi di trasporto.

Per quanto attiene invece ai destinatari indiretti dell'intervento, ossia gli altri soggetti su cui la riduzione delle aliquote in parola produrrà effetti, considerato il carattere generale del provvedimento e l'ampiezza della platea dei potenziali destinatari cui lo stesso si rivolge, non risulta possibile fornire dati quantitativi specifici. Ciononostante non pare azzardato prevedere che la riduzione del costo del carburante produrrà effetti positivi sulla filiera commerciale di beni e servizi (salvo speculazioni poste in essere da soggetti nella stessa operanti) e consentirà di contrastare l'innalzamento dei prezzi praticati in linea generale ai consumatori finali.

Per quanto riguarda la norma di cui **all'articolo 3, comma 10**, la misura produce effetti benefici nei confronti dei lavoratori interessati dai piani di welfare aziendale e contribuisce, in linea generale, a migliorare il benessere sul luogo di lavoro, con conseguente aumento della produttività e dell'efficienza dell'azienda.

Per quanto riguarda la norma di cui **all'articolo 9**, ed in particolare quella contenuta nel comma 1, lettera a), n. 1), la misura produce effetti di recupero di gettito fiscale nei confronti delle famiglie beneficiarie dell'agevolazione denominata superbonus, che realizzano interventi in un contesto condominiale.

Al contrario, con la disposizione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), n. 3), si verificano effetti positivi per le famiglie che realizzano interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Sono, comunque, da evidenziare gli effetti benefici delle disposizioni contenute all'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2), e comma 2, per le famiglie che hanno già avviato nel 2022 interventi nei loro condomini ovvero su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Inoltre, considerato che le misure citate di cui ai nn. 1) e 3) riconoscono l'agevolazione in misura limitata al 90 per cento, la previsione di cui all'art. 9, comma 3, con la quale si riconosce un contributo in favore delle famiglie a basso reddito, dispiega effetti positivi sui bilanci di tali famiglie, ancorché limitati agli stanziamenti previsti.

Infine, la disposizione di cui all'art. 9, comma 4, esplica effetti positivi sul sistema delle imprese del settore edilizio in generale e su quello bancario nella misura in cui si semplifica e agevola il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta, consentendo di rateizzare in dieci anni le quote di credito d'imposta non ancora utilizzate e derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

L'impatto relativo agli interventi normativi recati dai **commi 1 e 2 dell'articolo 12** è rappresentato dalla circostanza che i soggetti in questione possono continuare a fare affidamento, seppure in base a limiti diversi,

su una norma di esenzione che era stata loro garantita sin dal 2020. Peraltro, relativamente alla seconda rata del 2022, il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

La misura prevista dall'**articolo 13** avrà impatti sociali positivi sui contribuenti interessati in termini di maggiore capacità degli stessi di adempiere ai propri obblighi fiscali.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

In relazione agli **articoli 1 e 8** non sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione agli effetti dell'intervento sulle PMI.

Si evidenzia come le misure ivi previste riguardano tutte le imprese e, quindi, anche le piccole e medie imprese.

Riguardo all'**articolo 2** si fa presente che a trarre il maggior beneficio dall'intervento normativo saranno, in generale, tutte le imprese ed i cittadini che impiegano normalmente i carburanti oggetto del medesimo per lo svolgimento della propria attività o per gli spostamenti.

Come in precedenza evidenziato, l'aggravio economico per i consumatori finali di detti carburanti potrà ridursi in proporzione all'utilizzo che gli stessi faranno dei suddetti prodotti energetici, potendo beneficiare di una riduzione dell'accisa sul prezzo praticato dai distributori di carburante.

La misura della riduzione dell'IVA, inoltre, dovrebbe avere effetti in particolare sulle PMI che non beneficiano del diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti in quanto, ad esempio, aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, la disposizione introduce una misura fiscale di favore per il welfare aziendale con effetti positivi in termini di produttività ed efficienza delle piccole e medie imprese che erogano beni e servizi ai lavoratori, ovvero che intendono contribuire al pagamento delle utenze familiari.

Per quanto riguarda l'**articolo 9** la disposizione, prorogando e razionalizzando l'agevolazione denominata superbonus, produce effetti positivi per le piccole e medie imprese del settore edilizio.

L'intervento normativo recato dai **commi 1 e 2 dell'articolo 12** potrebbe avere effetti su soggetti che possono rientrare tra le PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Per quanto concerne gli interventi previsti dall'**articolo 2** non si riscontrano elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività né tra i soggetti che forniscono carburante (compagnie petrolifere e distributori) né tra le imprese nazionali che effettuano rifornimenti di benzina e gasolio.

Le nuove disposizioni non producono effetti distorsivi della concorrenza in quanto agevolano tutte le somministrazioni di gas naturale per autotrazione ed è stato previsto un meccanismo per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi del gas naturale per prevenire il rischio di manovre speculative.

Inoltre, la disposizione, essendo di carattere temporaneo, non incentiva l'uso del gas rispetto a quello di altre fonti energetiche.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10 e l'articolo 9**, la misura non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Le misure di cui ai **commi 1 e 2 dell'articolo 12** lasciano inalterato il corretto funzionamento del mercato e della competitività in considerazione dell'avvenuto richiamo al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

C. Oneri informativi

Con riferimento all'**articolo 1**, le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Si prevede, inoltre, che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Si prevede altresì che in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Riguardo all'**articolo 2** si osserva che ai fini di evitare fenomeni di vendita dei carburanti a prezzi che non tengano in debita considerazione l'intervenuta riduzione del carico fiscale sui medesimi, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 13 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti energetici interessati dalla riduzione dell'aliquota di accisa giacenti nei serbatoi dei rispettivi depositi ed impianti. In particolare, tali dati dovranno far riferimento alle giacenze esistenti alla data del 31 dicembre 2022. Inoltre, sempre ai predetti fini, la nuova disciplina stabilisce che il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

Non sono, invece, previsti oneri informativi connessi alla riduzione dell'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10 e l'articolo 9**, non sono previsti nuovi oneri informativi.

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 12, commi 1 e 2** introduce un generale obbligo informativo nei confronti dei soggetti attivi e passivi che viene assicurato dalla stessa pubblicazione del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto concerne le misure previste dall'**articolo 2**, i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati e la misura è compatibile con la disciplina unionale atteso che, ai sensi dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE e del punto 22 dell'allegato III della medesima direttiva, è possibile applicare al gas naturale, fino al 1° gennaio 2030, una aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10, e l'articolo 9**, i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

In riferimento ai livelli minimi di regolazione europea, per quanto concerne le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2 dell'articolo 12**, non si hanno osservazioni atteso il richiamo al Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis».

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'**articolo 1, comma 4** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito di imposta.

Per effetto del rinvio operato dall'**articolo 1, comma 5**, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in quanto compatibili, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, definisce il contenuto della comunicazione nella quale il venditore, su richiesta dei propri clienti (limitatamente alle imprese non energivore e non gasivore), è tenuto a riportare il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante anche in relazione al mese di dicembre 2022. nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

L'**articolo 1, comma 6**, prevede l'adozione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 e non ancora fruito da parte dei soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022.

Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'**articolo 2** del decreto in oggetto saranno rilevabili in tempi estremamente ridotti per i consumatori finali interessati, in termini di riduzione del prezzo del carburante alla pompa ove non si verifichino interventi di segno opposto, anche speculativi, da parte dei soggetti operanti nel mercato in questione (compagnie petrolifere e distributori di carburante).

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio saranno, per gli aspetti amministrativi e operativi di rispettiva competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.

Quanto alla riduzione dell'IVA, invece, la norma non prevede disposizioni attuative.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, si fa presente che la disposizione è immediatamente efficace e non richiede interventi attuativi.

La norma di cui **all'articolo 8** prevede che le modalità attuative siano definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto

Per quanto riguarda **l'articolo 9**, si rappresenta che il comma 3 della disposizione disciplina uno specifico contributo erogato dall'Agenzia delle entrate in favore dei soggetti a basso reddito che realizzano gli interventi nei loro condomini ovvero su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Tale contributo verrà erogato in base ai criteri e alle modalità che verranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Inoltre, il successivo comma 4, nel consentire la ripartizione dell'utilizzo del credito d'imposta non fruito in dieci rate annuali di pari importo, rinvia, per la definizione delle relative modalità attuative, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le misure previste dall'**articolo 12, commi 1 e 2** risultano immediatamente applicabili e non necessitano di ulteriori provvedimenti attuativi.

Si fa presente, inoltre, che nella fase di analisi delle norme sono stati avviati confronti con i rappresentanti dei Servizi della Commissione europea.

In particolare, alla luce della scadenza dell'efficacia del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", prevista al 30 giugno 2022 dalla sesta e ultima modifica del predetto Quadro temporaneo (C (2021) 8442 del 18 novembre 2021), sono stati avviati i contatti con i Servizi della Commissione europea relativamente all'annualità 2022, all'esito dei quali è emersa l'opportunità di subordinare l'efficacia dell'agevolazione, riguardante l'esenzione dal pagamento della seconda rata 2022 dell'IMU per gli immobili in questione, alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Con riferimento all'**articolo 13** non è prevista l'adozione di provvedimenti di attuazione.

4.2 Monitoraggio

Per effetto del rinvio operato dall'**articolo 1, comma 5**, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in quanto compatibili, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per quanto concerne **l'articolo 2**, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitorerà gli effetti dell'intervento regolatorio, da un lato attraverso la normale attività amministrativa e, dall'altro, mediante l'attività di controllo che ad essa compete, attività a cui è preposta, in base alla normativa vigente in materia di accisa, anche la Guardia di finanza. In tale contesto si procederà, altresì, a verificare in termini operativi l'effettiva applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto in oggetto.

Quanto alla riduzione dell'aliquota IVA, il monitoraggio è effettuato attraverso l'analisi dei dati della spesa per i consumi di gas sostenuta dalle famiglie e delle imprese.

Per quanto riguarda **l'articolo 3, comma 10**, il monitoraggio della disposizione spetta all'Amministrazione finanziaria.

Si prevede che il regime dei controlli, nonché ogni disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui all'**articolo 8** e per il rispetto del limite di spesa siano definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, il monitoraggio della disposizione spetta all'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, con riferimento alla disposizione di cui, comma 4, con la quale si consente di ripartire l'utilizzo del credito residuo non utilizzato in dieci rate annuali di pari importo, è previsto, da parte dell'Agenzia delle entrate, uno specifico monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, con la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio dei conti pubblici, ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009.

Le norme di cui all'**articolo 12, commi 1 e 2** comporteranno la necessità di un successivo monitoraggio da parte degli enti locali secondo il quadro nazionale vigente in materia di aiuti di Stato.

Non è previsto un monitoraggio degli effetti dell'intervento di cui all'**articolo 13**.

2) MINISTRO PER LO SPORT E LA GIOVENTÙ.

Relazione AIR articolo **3 c. 11 e 13** (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette), parte di competenza.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 3, comma 11 L'intervento si pone come obiettivo quello di stanziare ulteriori risorse per il fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore dell'associazionismo sportivo di base, quindi associazioni e società sportive dilettantistiche; la ratio di tali contributi è da individuarsi nella necessità di assistere i predetti soggetti a far fronte ai maggiori costi dovuti all'attuale crisi energetica, che rischia di compromettere la loro capacità di fornire servizi alla cittadinanza. L'intervento incrementa di 10 milioni di euro le risorse stanziate all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Inoltre, viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari, includendo anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e la società Sport e Salute S.p.A.

Articolo 13 L'intervento si pone come obiettivo quello di effettuare un breve rinvio, avente natura prettamente tecnica, del termine ultimo per effettuare il versamento dell'ultima rata dei pagamenti fiscali oggetto della sospensione, in ultimo, da parte dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, concessi alle società e alle associazioni sportive, precedentemente fissato al 16 dicembre 2022.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 3, comma 11 L'intervento integra il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, finalizzato a

ristorare gli organismi sportivi dalle maggiori spese dovute all'aumento dei costi dell'approvvigionamento energetico. Inoltre, viene ampliata la platea dei beneficiari, ricomprendendovi il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute spa, anch'essi proprietari di impianti sportivi ad alto consumo (quali il centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" per il CONI e lo Stadio Olimpico di Roma per Sport e Salute Spa).

Articolo 13 L'intervento ha natura di mero aggiustamento tecnico, tale da sincronizzare la scadenza del versamento con altre scadenze fiscali.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 3, comma 11 L'obiettivo della misura è quello di ristorare i gestori di impianti sportivi dai maggiori costi sostenuti, in modo da garantirne la continuità operativa.

Articolo 13 L'unico obiettivo è un aggiustamento della data in cui effettuare i versamenti.

2.2 Indicatori

Articolo 3, comma 11 Si prevede di erogare contributi pari all'intera somma stanziata entro il primo trimestre del 2023.

Articolo 13 Data dei versamenti effettuati.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 3, comma 11 Sulla base di precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport, si stima una platea di beneficiari intorno alle 3700 unità, sulla base delle domande pervenute a seguito della pubblicazione, il primo agosto 2022, del bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi. La somma erogata per ogni beneficiario. L'impatto atteso è di ridurre il numero di cessazioni (verificabile sul Registro delle attività sportive dilettantistiche) rispetto a quanto sarebbe avvenuto senza aiuti.

Articolo 13 L'impatto economico, stante uno spostamento della data di soli sei giorni, è trascurabile.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

Articolo 3, comma 11 A. Effetti sulle PMI (Test PMI): i beneficiari, in quanto enti non commerciali, non sono qualificabili come PMI. Sport e salute spa opera è una società *in house* interamente partecipata dal ministero dell'economia e delle finanze.

B. Effetti sulla concorrenza: il contributo, come già accaduto in passato, mira a coinvolgere una quanto più ampia possibile platea di destinatari, modulando l'importo in relazione ad indici correlati ai consumi (tipologia e dimensioni dell'impianti gestito, numero dei tesserati).

C. Oneri informativi: i potenziali beneficiari verranno informati sulle modalità di presentazione della domanda per il contributo tramite pubblicazioni sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport ed i profili social ad esso collegati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: non sono previsti aggravii della regolazione esistente.

Articolo 13 A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno

B. Effetti sulla concorrenza: nessuno

C. Oneri informativi: nessuno

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: non sono previsti aggravii della regolazione esistente.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 3, comma 11 L'intervento non ha natura regolatoria, in quanto prevede la sola erogazione di contributi a fondo perduto. Responsabile dell'attuazione (ricezione delle domande, istruttoria, erogazione, monitoraggio) sarà il Dipartimento per lo sport.

Articolo 13 L'intervento non prevede attività di attuazione, in quanto la norma è direttamente applicabile.

4.2 Monitoraggio

Articolo 3, comma 11 Il monitoraggio degli effetti dell'intervento sarà realizzato per il tramite del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, verificando le variazioni del numero dei ASD e SSD iscritte.

Articolo 13 Il monitoraggio sarà effettuato dagli enti preposti alla ricezione dei versamenti suddetti, quali l'Agenzia delle Entrate o l'INPS.

3) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

Relazione AIR articoli: **4** (Misure per l'incremento della produzione di gas naturale), **5 commi 2 e 3** (Proroghe di termini nel settore del gas naturale), parte di competenza, **11** (Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

(ART. 4)

L'articolo 4 rappresenta un intervento normativo di modifica all'art. 16 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e si inserisce pertanto nel relativo ambito e con la medesima finalità, ossia potenziare ulteriormente l'approvvigionamento di gas nazionale, tramite produzione interna, vista l'attuale condizione geopolitica ed economica di particolare instabilità dovuta anche al persistente conflitto armato

tra Russia e Ucraina. Per ovviare pertanto alla condizione di dipendenza dal gas russo, all'aumento esponenziale dei prezzi del gas ed alla conseguente particolare crisi economica che stanno affrontando le aziende italiane, l'intervento in parola mira ad incrementare ulteriormente la produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, attualmente in notevole difficoltà.

(ART. 5, COMMI 2 E 3)

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 176 del 2022 intervengono sulle previsioni dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prorogandone, in particolare, alcune scadenze. In particolare, il citato articolo oggetto di modifica (proroga termini) riguarda lo stoccaggio di gas naturale che il GSE ha effettuato per conto dello Stato, al fine di raggiungere e assicurare un elevato livello di riempimento degli stoccaggi nazionali e fronteggiare la stagione invernale 2022-2023.

Infatti, sin dall'avvio del conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto del rilevante ruolo svolto dal gas russo nella copertura dei fabbisogni nazionali, è risultata necessaria l'adozione di iniziative d'urgenza riguardanti, tra le altre cose, il riempimento degli stoccaggi nazionali, per i quali è stato stabilito un obiettivo di riempimento di almeno il 90% (articolo 21 del decreto-legge n. 17 del 2021). Per poter raggiungere tale obiettivo, dal momento che il mercato non assicurava in primavera/estate un adeguato riempimento e, soprattutto, il mantenimento della curva ottimale di riempimento (indispensabile dal punto di vista tecnico per poter raggiungere determinati standard finali), si è intervenuti, prima attribuendo a SNAM il compito di stoccatore di ultima istanza (cioè di effettuare dei riempimenti per conto dello Stato), e, successivamente, attraverso proprio le previsioni della legge n. 91 del 2022 oggetto di modifica, tale compito è stato affidato al Gestore dei servizi energetici – GSE che, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, è stato chiamato a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e **della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022**, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro prestati dallo Stato, che il GSE avrebbe dovuto comunque restituire entro il **20 dicembre 2022**.

Il GSE ha quindi provveduto ad acquistare gas naturale, spendendo i 4 miliardi messi a disposizione dello Stato, e ha contribuito a rispettare il suddetto obiettivo di riempimento del 90%.

Il gas stoccato dal GSE per conto dello Stato è stato acquistato prevalentemente nei mesi di luglio e di agosto 2022, mesi caratterizzati da elevati prezzi.

Dal momento che limitare la vendita fino al 31 dicembre 2022 non avrebbe consentito di valorizzare al massimo il gas comprato dallo Stato tramite il GSE (soprattutto in considerazione del fatto che i prezzi si sono abbassati rispetto ai mesi estivi), tenuto conto che una vendita entro marzo (cioè entro fine della campagna di erogazione degli stoccaggi) potrà quindi consentire di sfruttare meglio le dinamiche di prezzo del mercato, tenuto conto della necessità di mantenere la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali non vendendo subito tutto il gas acquistato dallo Stato, i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 176 del 2022 intervengono posticipando al 31 marzo 2023 il

termine ultimo entro cui il GSE avrebbe dovuto vendere il gas stoccato e, conseguentemente, prorogando la restituzione delle somme al 15 aprile 2023.

Il comma 3 risolve gli aspetti finanziari connessi alla mancata restituzione del prestito entro il 20 dicembre (come inizialmente previsto) e si raccorda, quindi, con le previsioni dell'articolo 15 recante, appunto, "Disposizioni finanziarie".

(ART. 11)

L'intervento normativo mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, allo scopo di offrire un supporto qualificato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), quale autorità competente, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale dei progetti rilevanti ai fini del PNRR e del PNIEC di competenza statale, tra cui impianti di produzione, trasporto e stoccaggio di energia. Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

(ART. 4)

Come già anticipato nella precedente sezione, scopo dell'articolo 4 è potenziare ulteriormente l'approvvigionamento di gas nazionale, tramite produzione interna, vista l'attuale condizione geopolitica ed economica di particolare instabilità dovuta anche al persistente conflitto armato tra Russia e Ucraina. Per ovviare pertanto alla condizione di dipendenza dal gas russo, all'aumento esponenziale dei prezzi del gas ed alla conseguente particolare crisi economica che stanno affrontando le aziende italiane, l'intervento in parola mira ad incrementare ulteriormente la produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, attualmente in notevole difficoltà.

Il **comma 1, lettera a), punto 1)** aggiunge alle concessioni già ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, secondo le direttive già impartite dal Ministro della Transizione Ecologica, anche quelle concessioni non compatibili con il PiTESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, adottato con DM n. 548 del 28.12.2022) prima escluse anche perché insistenti in aree interessate dai c.d. vincoli "aggiuntivi di esclusione"¹ previsti dal PiTESAI medesimo, quali vincoli fissati solo a livello locale (regioni, province, comuni, etc.) o comunque non espressamente previsti dalla legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali. Sono quindi ammesse alle procedure in parola altre 10 concessioni circa, che, in deroga alle previsioni del PiTESAI, potranno continuare a produrre per la durata di vita utile del giacimento, con un potenziale incremento di quota gas da destinare alle aziende nazionali di complessi 200 Mln/smc circa (43 Mln/smc di

¹ "elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate";

potenziale annuo stimato).

Con l'intervento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 2) sono state invece ammesse alle medesime procedure anche *"le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi"*. Rientrano in detta casistica due concessioni già rilasciate, prive di infrastrutture e mai entrate in produzione, in quanto insistenti in aree di divieto per le attività in materia di idrocarburi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Dette concessioni hanno un potenziale stimato di riserve di gas di circa complessivi 7 miliardi smc, con una produzione annuale iniziale stimabile superiore ai 700 milioni di smc.

L'incremento della quota di gas di produzione nazionale da destinare alle imprese si potrà riscontrare tuttavia solo a valle della realizzazione dei lavori/impianti/infrastrutture necessari, da autorizzare in deroga al citato art. 4 della legge n. 9 del 1991, purché gli operatori presentino analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'intervento di cui all'art. 4, **comma 1, lettera b)** prevede altresì il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, in deroga all'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che, invece, preclude nuove attività in materia di idrocarburi nelle aree marine protette e nelle 12 miglia da dette aree e dalla costa. Ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria presso l'Amministrazione competente, ma sussistono invece (parzialmente o integralmente nelle aree di mare tra le 9 e le 12 miglia) 5 permessi di ricerca a gas, di cui tuttavia 4 non hanno alcuna infrastruttura realizzata, tale da non poter avere un'indicazione del potenziale minerario esistente né poter essere trasformati in concessione per la produzione di gas, in tempi brevi; l'unico permesso, più avanti con i lavori di ricerca, che potenzialmente potrebbe giungere in tempi relativamente brevi a produrre gas da destinare al fabbisogno industriale del Paese, a prezzi calmierati, è il permesso al largo delle coste siciliane, denominato "G.R14.AG", in titolo ad Eni (60%) ed Energean (40%), già dotato di due pozzi realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia e con un potenziale stimato di gas di circa 1 miliardo/Smc annui.

L'art. 4, comma 1, lettera c) modifica l'art. 16, comma 3, decreto-legge n. 17 del 2022 prevedendo che sia per il rilascio delle autorizzazioni necessarie a rendere effettiva la procedura di approvvigionamento in parola, sia per il conferimento delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, l'Amministrazione ha tre mesi a disposizione e non più 6 mesi, come previsto dall'originale versione della norma.

Con la **lettera d) del comma 1**, si dispone in merito alla stipula da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) di contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas con i soprarichiamati concessionari, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV). Il prezzo di detti contratti è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT), ed è definito applicando una riduzione

percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al PSV, e comunque nel limite di livelli minimi e massimi di 50 e 100 euro per MWh. Al fine di anticipare gli effetti positivi della norma sul sistema nazionale, è stato altresì previsto che, nelle more delle procedure autorizzative e fino all'entrata in produzione del gas aggiuntivo, i soggetti che hanno manifestato interesse rendano disponibile al GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento delle produzioni attese dai nuovi investimenti e, successivamente, ad almeno il 50 per cento delle stesse.

Quindi, la **lettera e)**, con l'obiettivo di contenere l'impatto sul settore produttivo dell'elevata volatilità dei prezzi energetici anche a causa della guerra Russo-Ucraina, disciplina la cessione dei diritti sul gas nella disponibilità del gruppo GSE a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, ossia aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, senza nuovi o maggiori oneri per il GSE. Con decreto del MASE, di concerto con il MEF e il MIMIT sono definite le modalità e i criteri di assegnazione dei suddetti diritti sul gas, secondo una procedura *pro-quota*, in esito alla quale il GSE stipula con ciascun aggiudicatario un contratto finanziario per differenza. Lo schema di contratto tipo di cessione è predisposto dal gruppo GSE e approvato dal MEF e dal MASE (comma 5-*bis*).

(ART. 5, COMMI 2 E 3)

L'attuale situazione di conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto del rilevante ruolo del gas russo nella copertura dei fabbisogni nazionali di gas naturale, ha determinato la necessità di iniziative d'urgenza volte ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas.

In particolare alcune iniziative hanno riguardato gli stoccaggi nazionali, per i quali l'articolo 21 del decreto-legge n. 17 del 2021 ha previsto un obiettivo di riempimento a fine campagna di iniezione di almeno il 90%. La norma oggetto di modifica (articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) ha previsto un intervento dello Stato, tramite il GSE, con la possibilità di acquistare, per un valore pari a 4 miliardi di euro, il gas necessario ad assicurare il suddetto target di riempimento di almeno il 90%.

La disposizione in questione prevedeva anche che il GSE avrebbe dovuto restituire allo Stato il prestito di 4 miliardi entro il 20 dicembre, vendendo il gas entro il 31 dicembre 2022.

L'intervento normativo mira quindi a evitare che una vendita entro l'anno finisca per svendere il gas stoccato per conto dello Stato e consente, prorogando il termine ultimo per effettuare la vendita, di poter sfruttare le dinamiche del mercato e valorizzare così l'investimento statale; conseguentemente, è previsto uno slittamento della data di restituzione del prestito al 15 aprile 2023. Tale operazione rafforza inoltre la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto tutto assieme nella prima fase della stagione di erogazione.

(ART. 11)

L'intervento normativo viene effettuato apportando modificazioni all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo:

- alla lettera a) del comma 1 che tra i sei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che possono operare anche quali componenti della

Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto dipendenti da società *in house* dello Stato. Tale disposizione appare necessaria alla luce del fatto che l'art. 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente, nel disciplinare la Commissione PNRR-PNIEC, non consente che di tale Commissione (diversamente da quanto avviene per la Commissione VIA-VAS, i cui membri possono essere "soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione") possano far parte dipendenti di società *in house* dello Stato;

- alla lettera b) del comma 1 viene previsto, per far fronte all'ampissimo numero di istanze pervenute, il potenziamento temporaneo della Commissione tecnica PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica tre anni (anziché cinque come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le trenta unità. Nella stessa lettera viene inoltre previsto che la modalità di nomina di tali componenti aggregati avvenga secondo le stesse modalità previste dal comma 2-*bis* per i componenti ordinari della Commissione PNRR – PNIEC, che a sua volta rinvia alle modalità di nomina dei componenti della Commissione VIA – VAS, che prevedono che *"i commissari sono nominati dal Ministro dell'Ambiente (...), senza obbligo di procedura concorsuale..."*.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

(ART. 4)

Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo in parola sono essenzialmente legati alla necessità di aumentare ulteriormente la produzione di gas nazionale, da destinare a prezzi calmierati alle aziende italiane in difficoltà. Derogando parzialmente ad alcuni divieti normativi esistenti, legati essenzialmente alla tutela delle aree marine (12 miglia dalla costa e alto Adriatico, per ragioni di subsidenza) che tuttavia non vengono compromesse per quanto riguarda lo stato di sicurezza e salvaguardia ambientale, comunque garantito dall'intervento in parola, viene ammessa la produzione di gas da quei giacimenti già scoperti nei mari italiani e testati da un punto di vista della stima delle risorse producibili, ma finora non "sfruttati" in base ai citati divieti. L'incremento stimato di gas, da poter destinare al fabbisogno delle aziende nazionali, è di circa due mld di metri cubi annui, qualora tutti gli operatori aderissero alle procedure previste.

Nello specifico, circa 12 concessioni già rilasciate e considerate tuttavia non più "compatibili" con i territori interessati secondo le previsioni del PITESAI e/o di vincoli normativi esistenti, potranno continuare e/o riprendere la produzione, eventualmente previa realizzazione di interventi tecnici di ottimizzazione sugli impianti e/o realizzazione di nuove infrastrutture minerarie, da autorizzare in tempi molto ristretti (3 mesi).

La misura è volta dunque ad incrementare e valorizzare la quota di gas nazionale sul consumo interno, per contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas, rendendola disponibile, in tempi brevi, al settore produttivo, al fine di sostenere la ripresa economica attraverso contratti di lungo termine e condizioni svincolate dalle quotazioni spot, pur mantenendo ferma la traiettoria di uscita dalle fonti fossili.

(ART. 5, COMMI 2 E 3)

L'obiettivo è quello di assicurare una maggiore valorizzazione del gas stoccato dal GSE per conto dello Stato, consentendone la vendita per tutto il periodo di erogazione del gas in stoccaggio (fino a marzo 2023), sfruttando così al meglio le dinamiche di mercato. Tale operazione rafforza inoltre la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto tutto assieme nella prima fase della stagione di erogazione.

(ART. 11)

Accelerazione del processo di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale già delineato dal PNIEC e dal PNRR divenuto urgente ed indifferibile, mediante il rafforzamento della capacità operativa della commissione tecnica PNRR PNIEC

2.2 Indicatori

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.

(ART. 4)

Un indicatore è rappresentato dai quantitativi di gas che saranno messi a disposizione dagli operatori che aderiranno agli inviti effettuati dal GSE. Hanno già risposto, con una manifestazione di interesse non vincolante, 6 operatori "minori" con 14 concessioni in terraferma, mettendo a disposizione circa 100 mln smc/anno di gas. Con le modifiche introdotte dall'intervento in parola, dovrà essere impartita dal Ministro della transizione ecologica, ora dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, un'ulteriore direttiva affinché il GSE estenda l'invito anche agli altri operatori e concessioni ammessi, come sopra chiarito. Per avere una stima dell'effettivo incremento di produzione e/o della quota che comunque potrà essere destinata alle aziende energivore nazionali si dovrà comunque attendere la risposta e le adesioni degli operatori. Altro indicatore è costituito dal prezzo del gas, da definirsi con apposito decreto interministeriale, tenendo conto di alcuni parametri introdotti dalla norma in esame.

(ART. 5, COMMI 2 E 3)

L'indicatore è rappresentato dai quantitativi di gas venduti dal GSE entro fine marzo 2023 e dalle somme raccolte attraverso la vendita, che dovranno consentire di restituire il prestito di 4 miliardi entro il 15 aprile 2023.

(ART. 11)

Gli indicatori sono rappresentati dal:

- numero di procedimenti di Valutazione Ambientale;
- rispetto della tempistica ridotta prevista nella c.d. VIA *fast-track*;
- aumento del numero delle procedure evase, che potrà essere monitorato da parte della competente autorità.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI**3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari****(ART. 4)**

Il principale beneficio atteso è l'incremento di produzione nazionale di gas, al fine di garantire maggior sicurezza di approvvigionamenti interni e una minor dipendenza dalle importazioni estere. Ciò in parte fin da subito e in parte più sostanziale tra circa 2/3 anni. Qualora tutti gli operatori invitati dovessero "contribuire" allo scopo della norma, con la produzione di gas da tutte le concessioni ammesse alle procedure ex art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 si riuscirebbe a destinare alle imprese nazionali circa 4 miliardi/smc annui di gas (2 miliardi con l'art. 16 decreto-legge n. 17 del 2022 e altri 2 miliardi con l'intervento in parola). L'effettiva quota utile da destinare ai clienti finali industriali potrà essere tuttavia determinata solo a conclusione delle procedure di approvvigionamento in parola, in base alle effettive adesioni degli operatori. In ogni caso, anche solo con la parziale ripresa delle produzioni, si avranno comunque fin da subito benefici in termini di aumento dei posti di lavori legati al settore e all'indotto dello stesso, nonché sul lungo periodo, come si auspica, in termini di ripresa economica, come conseguenza della riduzione dei costi energetici e di gestione delle attività industriali a forte consumo di gas naturale.

Da ora e per il prossimo decennio, gli operatori che aderiranno con le concessioni riammesse a produrre in deroga al PiTESAI e/o ai vincoli normativi preesistenti, potranno dunque finalizzare e valorizzare gli investimenti già effettuati per la realizzazione delle infrastrutture produttive e/o per la ricerca del gas; i clienti finali industriali potranno invece usufruire del gas a prezzi calmierati, con beneficio su tutta la filiera produttiva e sui relativi costi/prezzi finali.

I costi della misura sono a carico dei privati, quali operatori che dovranno sostenere le spese di eventuali interventi impiantistici per la ripresa delle attività produttive, nonché in capo alle imprese destinatarie del gas che dovranno sostenere i relativi costi sebbene "più calmierati", come stabiliti da apposito decreto.

Infine, da un punto di vista ambientale non si dovrebbero avere impatti sostanziali, dato che molte concessioni ammesse alle procedure sono già produttive e non abbisognano di ulteriori interventi impiantistici; solo in minima parte potranno/dovranno effettuare modesti interventi di ottimizzazione degli impianti. L'impatto maggiore in termini di interventi sul territorio si potrà registrare semmai solo con l'entrata in produzione dei giacimenti in alto Adriatico e nelle 12 miglia (3 concessioni al massimo); per questi infatti dovranno essere realizzati tutti gli impianti necessari, previo studio e analisi del fenomeno della subsidenza.

(ART. 5, COMMI 2 E 3)

Il principale destinatario della misura è la collettività, in quanto essa mira a valorizzare maggiormente il gas stoccato dal GSE per conto dello Stato, oltre che ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas naturale attraverso il mantenimento di una parte del gas in stoccaggio.

L'effetto della disposizione si esplicherà nel corso della campagna di erogazione degli stoccaggi, che si conclude a marzo 2023, termine ultimo fissato per il GSE per vendere il gas stoccato.

Per quanto attiene i costi attesi, potranno eventualmente derivare da ricavi dalla vendita del gas stoccato non sufficienti alla restituzione del prestito di 4 miliardi.

(ART. 11)

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) e sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

3.2 Impatti specifici

(ART. 4)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): diminuzione dei costi energetici delle PMI aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541;

B. Effetti sulla concorrenza: migliorativi in quanto le aziende italiane, fortemente penalizzate dagli attuali alti costi energetici, potranno competere sul mercato europeo e internazionale a migliori condizioni competitive rispetto alle attuali.

C. Oneri informativi: gli inviti alle procedure sono pubblicati sui siti delle Amministrazioni coinvolte e del GSE; gli operatori aderiranno tramite comunicazioni da trasmettere al GSE, ARERA e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Eventuali istanze dovranno essere presentate dagli operatori, con le consuete modalità, all'Amministrazione di riferimento (MASE). Le condizioni e i prezzi di vendita saranno fissati da appositi decreti interministeriali.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: le disposizioni normative in parola sono in linea con la regolazione europea che ammette, e anzi ritiene necessaria, la produzione e l'utilizzo del gas anche nella fase di transizione energetica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti.

(ART. 5, COMMI 2 E 3)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno.

B. Effetti sulla concorrenza: il gas stoccato dal GSE sarà venduto a mercato entro il 31 marzo 2023, nel rispetto dei principi generali della concorrenza.

C. Oneri informativi: verrà data adeguata pubblicità alle procedure di vendita che verro organizzate dal GSE.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: la presente disposizione non appare in contrasto con la regolazione europea.

(ART. 11)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): si ritiene che il miglior funzionamento delle Commissioni PNRR - PNIEC comporti la maggiore certezza del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti con conseguente effetto incentivante sugli investimenti anche da parte delle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza: la maggiore certezza dei tempi favorisce altresì la concorrenza e la competitività tra le imprese.

C. Oneri informativi: non sono previsti ulteriori oneri informativi per le attività di monitoraggio, verifica e controllo.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: non risulta alcuna interferenza con i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione****(ART. 4)**

L'Amministrazione (MASE – DGIS) dovrà effettuare le verifiche per stabilire quali siano le concessioni che in base all'intervento in parola dovranno essere ulteriormente invitate alle procedure da parte del GSE. Il GSE dovrà procedere con il nuovo invito. Eventuali autorizzazioni richieste dovranno essere rilasciate dal MASE entro 3 mesi, secondo le previsioni dell'intervento in parola, che tuttavia mal si conciliano con le tempistiche della VIA, quasi sempre necessaria per le attività *upstream*, con la mole di lavoro degli uffici MASE coinvolti, con lo scarso numero di risorse/personale a disposizione dell'Amministrazione e con le tempistiche dei procedimenti che generalmente coinvolgono anche le Amministrazioni locali (per il rilascio di pareri, intese, etc.).

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento in parola sono il MASE che dovrà impartire la nuova direttiva al GSE, il GSE che dovrà procedere con l'invito agli operatori/concessioni ammessi e a stipulare contratti di acquisto di lungo termine con gli operatori e con i clienti finali industriali. I prezzi e i criteri di assegnazione saranno stabiliti da appositi decreti interministeriali.

(ART. 5, COMMI 2 E 3)

Le modalità di vendita del gas stoccato dal GSE sono definite dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica tramite atto di indirizzo. Le risultanze di vendita dovranno essere rappresentate al Ministero per le valutazioni di competenza.

(ART. 11)

Non vi sono previsioni in ordine a successive fasi di attuazione.

4.2 Monitoraggio**(ART. 4)**

Il monitoraggio sarà condotto da ciascuna Amministrazione coinvolta e dal GSE, ognuno per quanto di competenza. Il MASE sarà responsabile del monitoraggio sui quantitativi di produzione e sulle tempistiche di attuazione degli interventi, il GSE e il MEF saranno responsabili del monitoraggio, per quanto di rispettiva competenza.

(ART. 5, COMMI 2 E 3)

Il monitoraggio sarà condotto dalla Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del MASE che verrà informata degli esiti della vendita effettuata dal GSE.

(ART. 11)

Non vi sono previsioni in ordine a successive fasi di attuazione monitoraggio.

4) MINISTERO DELLA DIFESA

Relazione AIR articolo 6 (Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione normativa integra e modifica l’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. La norma si pone l’obiettivo di consentire al Ministero della difesa - allo scopo di contribuire all’ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali - di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati.

La disposizione, estende al comma 1 dell’articolo 20 la possibilità per il Ministero della difesa, anche attraverso la propria società *in house* Difesa Servizi s.p.a., di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso anche i beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l’articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpare o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma non risultano ancora consegnati all’Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati e/o dismessi, oppure non risultano ancora alienati. Viene modificato inoltre il comma 3 dell’articolo 20 del d.l. n. 17 del 2022 prevedendo che i beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza (sistemi che consentono di contribuire ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all’efficienza per gli utilizzatori e in ultima analisi alla sicurezza energetica). Infine si istituisce la figura del Commissario speciale e di due Vice Commissari al fine di elaborare e presidiare le evoluzioni di una strategia di implementazione delle azioni previste, riconducendo ad un unico “*project manager*” la mappatura, l’individuazione e la gestione delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla norma;

e nell'ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le criticità da risolvere con il presente intervento sono legate all'attuale crisi energetica nonché alla necessità di semplificare e snellire la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e la gestione dei procedimenti autorizzatori attraverso la previsione di un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali. Inoltre il meccanismo di restituzione di quota parte degli utili di Difesa Servizi derivanti dalle concessioni dei beni (concessioni attrattive sul mercato) è uno strumento di incentivazione della ricerca e sviluppo nel settore anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La scelta di tali destinazioni dei proventi deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall'estero in termini di filiera produttiva e, dunque più suscettibili, di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

Potenzialmente la disposizione coinvolge tutti i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del Demanio o non ancora alienati e pertanto non è possibile una quantificazione puntuale e specifica, poiché è coinvolto potenzialmente tutto il parco immobiliare del Dicastero.

L'intervento introduce una misura urgente e di semplificazione volta allo sviluppo delle energie rinnovabili così da concorrere alla resilienza energetica nazionale a fronte di crisi come quella in corso, per esempio con l'aumento della produzione nazionale di energia.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo della presente disposizione è quello di contribuire alla ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali, affidando in concessione o utilizzando direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Dicastero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.2 Indicatori

L'indicatore associato alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento è il numero di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituiti utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI**3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

La disposizione procura benefici ambientali, economici e sociali per la collettività e consente, a regime, di conseguire risparmi e sicurezza energetica proveniente da fonti rinnovabili, configurando sinergie e vantaggi con altre pubbliche amministrazioni e privati. Per quanto concerne i destinatari, l'impatto della norma, che consente di contribuire ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all'efficienza e alla sicurezza energetica, si esplica su una collettività, al momento indeterminata e indeterminabile poichè l'autoproduzione energetica volta all'indipendenza energetica del Paese, esplica i suoi effetti finanche sulla Nazione in senso lato considerata.

3.2 Impatti specifici*A) Effetti sulle PMI (Test PMI)*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni rivolte unicamente alle categorie indicate.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese. La proposta di intervento normativo configura, altresì, una semplificazione procedimentale attraverso la previsione di un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali al fine di snellire la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e la gestione dei procedimenti autorizzatori.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee e rispetta la definizione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della Direttiva RED II.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

4.2 Monitoraggio

Le competenti articolazioni del Ministero della difesa con gli ordinari strumenti a disposizione (per il monitoraggio sull'applicazione della disposizione ci si potrà avvalere, eventualmente, anche di Difesa Servizi S.p.A) cureranno il monitoraggio dell'intervento in applicazione dell'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui alla precedente Sezione 2. Per l'attuazione dell'intervento normativo del quale si tratta risulta condizionante l'effettiva costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'utilizzo delle superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero.

5) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Relazione AIR articoli: **7** (*Disposizione in materia di autotrasporto*); **10** (*Norme in materia di procedure di affidamento di lavori*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 7 L'intervento regolatorio è finalizzato a specificare che i beneficiari delle risorse per il settore dell'autotrasporto di merci, stanziato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, sono esclusivamente le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia. Inoltre, si precisa che le disposizioni di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 10 Le disposizioni sono finalizzate a favorire la realizzazione dei lavori affidati nel momento attuale tenendo conto delle presenti difficoltà rappresentate dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. Inoltre, si è tenuto conto della necessità di semplificare le procedure autorizzative di determinate e specifiche infrastrutture autostradali, nonché di chiarire la portata delle disposizioni relative alle acquisizioni da parte dei comuni non capoluogo di provincia.

I soggetti interessati dalla disposizione sono rappresentati dalle stazioni appaltanti costituite dai comuni non capoluogo di provincia e dagli operatori economici che devono realizzare gli interventi pubblici nonché dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 7. L'intervento normativo è finalizzato ad individuare esclusivamente nelle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia i beneficiari delle risorse stanziare, per il settore dell'autotrasporto di merci, dal decreto-legge n. 144 del 2022. Ciò al fine di favorire le medesime imprese. La precisazione è stata fatta per poter limitare alle sole imprese italiane il contributo straordinario. Il decreto legge 144, infatti, individua i beneficiari nelle imprese di autotrasporto di merci di cui all'art. 24 ter comma 2 lett. a) del d.lgs. 504/1995. La lett. a) del citato comma 2 dell'art. 24 ter individua al punto 3) le imprese di autotrasporto di merci stabilite in altri Stati Membri dell'Unione europea. Si è pertanto resa necessaria la precisazione per limitare l'aiuto alle sole imprese italiane.


Il numero di imprese di autotrasporto di merci aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che dispongono di veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton e di categoria euro V o superiore e cioè quelle di cui ai punti 1 e 2 della sopra citata lett. a) ammontano ad oggi a circa 43.000.

Articolo 10 Una criticità che l'intervento normativo in oggetto ha intenzione di risolvere è rappresentata dalla poca chiarezza della disposizione del decreto-legge c.d. "sblocca cantieri" n. 32 del 2019, la quale prevede che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. Tale disposizione, rimandando al comma 4 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, non chiarisce se le soglie ivi indicate sono quelle previste a regime dal codice ovvero quelle temporaneamente disciplinate dal decreto-legge c.d. "semplificazioni" n. 76 del 2020 nel sotto soglia.

Inoltre, l'intervento normativo è volto a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici verificatisi negli ultimi anni anche in conseguenza della grave crisi internazionale causa dalla guerra in Ucraina.

A titolo esemplificativo, al fine di rappresentare la tendenza dell'aumento dei costi di costruzione delle opere pubbliche tra il 2020 e il 2021, si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione ai costi di costruzione di un capannone industriale fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.

Costi di costruzione




Fonte: Istat.

Nel calcolo degli indici del costo di costruzione dell'Istat, l'acquisto di materiali pesa in media per meno della metà del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco più del 40 per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).

La necessità di prevedere l'intervento normativo in esame è giustificata anche in relazione al regolare rispetto degli impegni assunti dal Governo nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito dell'utilizzo delle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

Infine, altra criticità riguarda il perfezionamento delle procedure di approvazione dei progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese che risultano in avanzata fase di progettazione e che in considerazione della progressiva successione delle norme tecniche, risultano attualmente privi del Parere del Consiglio superiore dei LLPP previsto dall'articolo 215 del codice dei contratti pubblici.

Tendenza dei prezzi a tre mesi



Tendenze a tre mesi dei prezzi praticati dalle imprese delle costruzioni (saldi).

Fonte: Istat.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 7 Obiettivo dell'intervento normativo è di favorire le imprese italiane del settore dell'autotrasporto di merci, al fine di mitigare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti. Il contributo straordinario intende mitigare la crisi di liquidità in cui si sono venute a trovare le imprese italiane che effettuano autotrasporto di merci, crisi determinata dall'aumento eccezionale del costo del gasolio verificatosi sin dagli ultimi mesi del 2021 e per tutto il 2022.

Articolo 10 L'obiettivo delle disposizioni è quello di proporre soluzioni alle criticità evidenziate nella Sezione n. 1 attraverso:

- il chiarimento che ai comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di previsto dalla disposizione è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- il riconoscimento alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso ai fondi appositamente istituiti per far fronte all'emergenza del caro materiali, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre

2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori di poter beneficiare dei contributi a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022;

- la previsione di una espressione del Consiglio superiore dei LL PP su interventi autostradali predeterminati dalla disposizione normativa in oggetto, rivolta ad assicurare la coerenza delle soluzioni progettuali complessivamente considerate dal progettista e, più in generale, la rispondenza dell'intervento all'interesse pubblico.

2.2 Indicatori

Articolo 7 Gli indicatori saranno forniti dal numero delle richieste di accesso alla misura che saranno presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 10 L'indicatore principale sarà rappresentato dalla verifica delle risorse erogate ai soggetti beneficiari e il superamento delle criticità dell'approvazione dei progetti riferiti alle opere puntualmente indicate dalla previsione normativa.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Articolo 7 L'intervento regolatorio ha impatti economici e sociali sulle imprese del settore dell'autotrasporto di merci. L'entità delle risorse (85,00 mln di euro), paragonata alla platea dei beneficiari (43.000 imprese italiane che effettuano il trasporto su strada di merci), consentirà alle imprese di sopperire, certamente in maniera molto parziale, alla carenza di liquidità in cui queste si sono venute a trovare a seguito all'aumento del prezzo del carburante. Non si ravvisano particolari impatti ambientali per categoria di destinatari.

Articolo 10 Attraverso l'erogazione delle ulteriori risorse economiche, che si rendono disponibili per effetto della previsione normativa, sarà possibile sostenere gli operatori economici che devono eseguire gli affidamenti di lavori pubblici e quelli interessati dalla realizzazione dei lavori riguardanti le infrastrutture autostradali previste puntualmente dalla previsione normativa.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI sulle PMI (Test PMI)

Articolo 7 L'intervento normativo, finalizzato a sostenere le imprese dell'autotrasporto merci ha effetti soprattutto sulle piccole e medie imprese che rappresentano il maggior numero di quelle che operano nel settore dell'autotrasporto di merci e che più risentono dell'aumento del prezzo dei carburanti.

Articolo 10 Non sussistono specifici effetti sulle PMI da segnalare, ma si ritiene comunque che gli indennizzi previsti per il caro materiali potrebbero favorire maggiormente gli operatori economici di piccole dimensioni rispetto alle grandi imprese che sono maggiormente strutturate per far fronte ad andamenti incostanti dei livelli dei prezzi.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 7 La misura può avere effetti sulla concorrenza in quanto agevola le imprese di autotrasporto merci italiane rispetto a quelle straniere di altri Paesi membri dell'Unione europea. Al fine di valutare la compatibilità con il mercato interno è prevista la notifica alla commissione europea nell'ambito del Temporary Framework Ucraina.

Articolo 10 Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Articolo 7 Eventuali oneri informativi a carico delle imprese potranno essere calcolati successivamente all'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, con cui saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Articolo 10 Le disposizioni non individuano oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 7 L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 10 L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 7 Responsabile dell'attuazione della norma è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente a quanto fatto per le precedenti misure, nel periodo di presentazione delle domande sarà possibile effettuare il monitoraggio quotidiano delle istanze ricevute e del contributo richiesto, in modo da poter valutare la capienza delle somme stanziare e la platea dei richiedenti.

Articolo 10 Responsabili dell'attuazione delle disposizioni sono le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dalla previsione normativa e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

4.2 Monitoraggio

Articolo 7 Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 10 Il sistema di monitoraggio fa capo alle Amministrazioni di cui al punto 4.1.

***fine.

€ 4,00